

**Modificato con la deliberazione
del Consiglio Comunale
n. 119 del 20.12.2018**

COMUNE DI SENIGALLIA

Provincia di Ancona

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEI BENI DEMANIALI E DEL PATRIMONIO NON DISPONIBILE E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE

INDICE

Art. 1 Oggetto

Titolo I - TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE

Art. 2 Distinzione per durata

Art. 3 Occupazione di marciapiedi

Art. 4 Occupazione per passi carrabili, aree di manovra e di rispetto

Art. 4 bis Autorizzazione per occupazione suolo pubblico per cantieri edili

Art. 5 Occupazioni d'urgenza

Titolo II - ATTO CONCESSORIO

Art. 6 Obbligatorietà

Art. 7 Contenuto

Art. 8 Istanza

Art. 9 Rilascio

Art. 10 Revoca

Art. 11 Revoca per gravi inadempienze

Art. 12 Rinuncia

Art. 13 Subingresso e sospensione

Titolo III - CANONE

Art. 14 Obbligatorietà

Art. 15 Classificazione delle strade, piazze ed aree pubbliche

Art. 16 Altri elementi incidenti sulla tariffa

Art. 17 Determinazione

Art. 18 Tariffe

Art. 19 Deliberazione delle tariffe

Art. 20 Canone per le occupazioni in atto per l'erogazione i pubblici servizi

Art. 21 Trasferimento

Art. 22 Occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche culturali e sportive

Art. 23 Aree destinate a parcheggio

Art. 24 [Abrogato]

Art. 25 Esenzione dal canone

Art. 25 bis [Abrogato]

Art. 26 Assorbimento di altri canoni

Art. 27 Modalità e termini di pagamento

Art. 27 bis Garanzie

Art. 28 Pagamento, riscossione coattiva e rimborsi

Art. 29 Contenzioso

Art. 30 Occupazioni abusive o irregolari

Art. 31 Rimozione d'ufficio

Titolo IV - MODALITA' ORGANIZZATIVE INTERNE

Art. 32 Adempimenti del funzionario responsabile

Art. 33 Adempimenti del concessionario

Art. 34 Norma transitoria

Art. 35 Norma finale

Allegato A

Allegato B

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato a norma degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina, a partire dal 1° gennaio 1999, l'occupazione onerosa permanente o temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di questo Comune ovvero di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, allorché si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.
2. [Abrogato]
3. Sono escluse dal regime concessorio le occupazioni degli spazi pubblici eseguite con balconi, verande ed altri infissi di carattere stabile, non appoggiati al suolo.
4. I tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano i centri abitati, con popolazione superiore ai diecimila abitanti, esistenti in questo Comune sono considerati comunali ai sensi di quanto dispone l'art. 2, comma 7, del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e la loro occupazione è soggetta alla disciplina seguente.
5. Non saranno in ogni caso concessi spazi o suolo pubblici a coloro che non garantiscano con esplicita dichiarazione di rispettare i valori sanciti dalla Costituzione e di non professare o praticare comportamenti fascisti o razzisti e ogni grave forma di discriminazione sociale e di genere.

TITOLO I

TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Art. 2

Distinzione per durata

1. L'occupazione è permanente quando è stabile e di durata non inferiore all'anno.
2. L'occupazione è temporanea quando è di durata inferiore all'anno, anche se ricorrente.

Art. 3

Concessione per occupazione di marciapiedi

1. Nei centri abitati, l'occupazione di marciapiedi con chioschi, edicole ed altre installazioni può essere consentita purché in adiacenza ai fabbricati, rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni.

Art. 4

Concessione per occupazione per passi carrabili ed aree di manovra e di rispetto

1. La concessione di passi carrabili, di aree di manovra adiacenti ai passi carrabili, di aree di rispetto è rilasciata dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa vigente.
2. I passi carrabili sono contrassegnati dall'apposito cartello, da ritirare in Comune nel momento del rilascio della concessione.
3. Per le concessioni dei passi carrabili è dovuto il pagamento del canone in base alla superficie del passo/ accesso carrabile e la superficie viene determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Sono comunque considerati passi carrabili gli accessi di larghezza superiore a m. 1,50. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune il canone va determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 6. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
4. Per la concessione di aree di manovra o di rispetto adiacenti ai passi carrabili è dovuto il pagamento del canone in base all'intera superficie concessa con la tariffa dei passi carrabili. Per le altre tipologie di occupazione che creano aree di rispetto, è dovuto il pagamento del canone in base all'intera superficie concessa con la tariffa corrispondente alla tipologia dell'occupazione.
5. Sono soggette al pagamento del canone, con le modalità stabilite dall'art. 30 del presente regolamento, le occupazioni di fatto con accessi/passi carrabili non autorizzati dall'ente proprietario della strada.
6. Sono esenti dal pagamento del canone le concessioni quando si riferiscono ad accessi carrabili destinati a soggetti portatori di gravi handicap psico-fisici di cui al 3° comma dell'art. 3 della legge n. 104

del 1992, in possesso di certificazione rilasciata dalla commissione per l'accertamento dell'handicap, di cui all'art. 4 della stessa legge, dalla quale risulti la gravità dell'handicap. L'esenzione si applica a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione ed acquisizione al protocollo comunale della documentazione comprovante il possesso del requisito. L'esenzione cessa a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello durante il quale sono venute meno le condizioni per la sua applicazione.

7. Per i passi "a raso" caratterizzati dall'assenza di qualsiasi opera visibile che consenta l'accesso alla proprietà privata laterale alla strada, il canone è dovuto quando il titolare dell'autorizzazione ritira presso gli uffici comunali il cartello segnaletico di divieto di sosta da apporre in corrispondenza dell'accesso.

8. Non è dovuto il canone per i passi carrabili relativamente ai quali la tassa per l'occupazione era stata definitivamente assolta ai sensi dell'art.44, comma 11 del D.Lgs. 507/1993.

Art. 4 bis

Concessione per occupazione suolo pubblico per cantieri edili

1. La concessione per l'occupazione del suolo pubblico per la installazione di cantieri edili nel centro storico o sul lungomare al fine di salvaguardare il decoro della città può essere rilasciata alle seguenti condizioni:

- obbligo di predisporre, per la bardatura del primo tratto del ponteggio, in alternativa alla rete plastificata correntemente utilizzata uno dei seguenti elementi: Tavole di legno; serie di pannelli prefabbricati;

- manutenzione costante della rete di bardatura dei ponteggi, con sostituzione immediata dei tratti ammalorati o divelti dal vento;

- manutenzione in ordine ed in buono stato di conservazione dei cantieri, in ogni loro parte, in modo da assicurare il rispetto dei valori estetici ed ambientali dei luoghi.

2. Si applica una riduzione del 30% della tariffa del canone di occupazione qualora siano predisposti, in alternativa alla rete plastificata di recinzione e bardatura dei cantieri correntemente utilizzata, teli plastificati e stampati, con riproduzione del disegno delle facciate, nei casi di interventi su edifici di pregio architettonico.

3. Il mancato rispetto delle condizioni di decoro di cui sopra, negli ambiti urbani più delicati, quali il centro storico ed il lungomare, comporta la revoca immediata della concessione rilasciata.

4. Si applica l'esenzione del canone di occupazione dovuto per i primi 180 giorni al cantiere edile ovunque ubicato qualora lo stesso sia finalizzato all'attuazione dei seguenti interventi:

a) di recupero del patrimonio edilizio ai sensi delle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3, comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

b) di cui alla lettera e) dell'art. 3, comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente agli ampliamenti di cui all'art. 1 della L.R. 8 ottobre 2009, n. 22 e agli ampliamenti e sopraelevazioni attuate mediante ripristino tipologico.

4 bis. Si precisa che il computo dei 180 giorni va riferito alle opere eseguite anche non continuativamente nel tempo ma in virtù del medesimo titolo autorizzatorio nell'ambito dello stesso intervento edilizio.

5. Alle occupazioni dei cantieri edili di cui al comma precedente, per il periodo eccedente i primi 180 giorni e fino al limite di 360 giorni dal loro inizio, si applica una riduzione del 25% del canone dovuto. La riduzione è innalzata al 75% per i medesimi cantieri qualora gli interventi prevedano la riqualificazione dell'involucro esterno del fabbricato. La riduzione del 75% del canone dovuto si applica comunque nei casi in cui gli interventi riguardino fabbricati ricadenti all'interno dei centri storici il cui involucro esterno sia stato già riqualificato dopo la data di adozione dei piani urbanistici di riferimento ed in particolare:

- a) dopo il 26/8/2008 per i fabbricati ricadenti all'interno del centro storico del capoluogo;
- b) dopo il 9/5/2002 per i fabbricati ricadenti all'interno del centro storico di Roncitelli;
- c) dopo il 7/7/2011 per i fabbricati ricadenti all'interno del centro storico di Scapezzano.

6. Ai fini dell'applicazione del comma precedente si definisce involucro esterno le facciate prospicienti gli spazi pubblici e/o la copertura del fabbricato e si definisce riqualificazione dell'involucro esterno il recupero di tutti gli elementi delle facciate (pareti, cornici, infissi) e/o il recupero di tutti gli elementi della copertura (manto, comignoli, cornicione).

7. Per le occupazioni dei cantieri edili in essere al 1/1/2015 che hanno già beneficiato dell'esenzione prevista per l'anno 2014, il periodo di esenzione di cui al comma precedente si applica a partire dal 1/1/2015 per una durata pari ai giorni risultanti dalla differenza tra 180 e quelli già esentati nell'anno 2014.

Art. 5 **Occupazioni d'urgenza**

1. Nel caso si debba provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di concessione.

2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, specificando la superficie dell'occupazione e la durata prevista.

3. L'ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza e, salvo diniego motivato da comunicare entro 24 ore dalla richiesta di cui al comma precedente, l'occupazione si intende autorizzata nei termini comunicati. All'occupazione effettuata sulla base di una comunicazione sprovvista degli elementi necessari al calcolo del canone si applica la disciplina delle occupazioni abusive ai sensi dell'art. 30 del presente regolamento.

4. In ogni caso, resta fermo l'obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, nella misura derivante dall'applicazione della tariffa. Il relativo versamento deve essere effettuato entro 7 giorni dal termine dell'occupazione.

TITOLO II **ATTO CONCESSORIO**

Art. 6 **Obbligatorietà**

1. Nessuna occupazione può avvenire se non previa concessione ad eccezione delle occupazioni di urgenza di cui all'articolo precedente e delle occupazioni temporanee nelle aree destinate a fiere e mercati non permanenti.

2. Per le occupazioni effettuate per il commercio al dettaglio su aree pubbliche o nei mercati e fiere ovvero in occasione di festeggiamenti, la concessione è da considerare data con il rilascio della quietanza del canone dovuto.

2 bis. Per le occupazioni giornaliere effettuate dagli spuntisti per il commercio al dettaglio su aree pubbliche la relativa occupazione è subordinata al pagamento in via anticipata di un canone fisso pari all'importo minimo di € 15,00 da corrispondere tramite l'acquisto presso l'Ufficio Economo di buoni prepagati e la loro consegna all'addetto della Polizia Municipale contestualmente all'assegnazione del posteggio.

2 ter. Per le occupazioni giornaliere dei mercati straordinari, così come definiti dalla L.R. 27/09, effettuate dagli spuntisti o concessionari per il commercio al dettaglio su aree pubbliche, la relativa occupazione è subordinata al pagamento in via anticipata di un canone fisso pari all'importo minimo di € 15,00.

2 quater. Per le occupazioni dei posteggi della Fiera di Sant'Agostino effettuate dagli spuntisti, concessionari per il commercio al dettaglio su aree pubbliche, artigiani, hobbisti, produttori agricoli e chi vende o espone le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo (ex art. 121 tulps), la relativa occupazione è subordinata al pagamento in via anticipata di un canone pari a € 10,00 al mq relativo a tutta la durata della fiera.

3. Il mercato e la fiera sono da considerare attrezzati soltanto quando dispongono di dotazioni fisse

destinate direttamente all'esercizio dell'attività commerciale.

Art. 7 **Contenuto**

1. L'atto di concessione deve contenere, fra le altre, le indicazioni relative a:

- inizio dell'occupazione;
- fine dell'occupazione, salvo, per l'occupazione permanente, che non sia espressamente richiesta a tempo indeterminato;
- le modalità dell'occupazione;
- l'indicazione dell'attività a favore della quale è diretta l'occupazione;
- l'attestazione di intervenuto pagamento del canone ovvero la specificazione della causa di esenzione;
- le eventuali prescrizioni tecniche che il soggetto deve osservare nell'occupazione.

2. La concessione è rilasciata:

- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;
- con facoltà da parte del Comune di revocarla con atto motivato per sopravvenute esigenze pubbliche.

Art. 8 **Istanza**

1. Per il rilascio della concessione, **almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'occupazione**, deve essere inoltrata istanza in carta legale contenente, oltre all'esatta denominazione del soggetto richiedente e il suo domicilio e il codice fiscale:

- a) l'inizio dell'occupazione richiesta;
- b) la fine, salvo il caso in cui non venga richiesta espressamente a tempo indeterminato nel caso di occupazione permanente;
- c) l'individuazione esatta della superficie o spazio di cui si chiede la concessione allegando planimetria della strada ed area interessata;
- d) l'entità dell'occupazione proposta espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- e) le modalità dell'occupazione;
- f) la descrizione dell'attività a favore della quale è richiesta l'occupazione;
- g) l'impegno a comunicare previamente al Servizio concedente le modifiche che si intendessero apportare agli elementi di cui alle lett. e) ed f).

2. Per la presentazione di istanze di occupazione temporanea di suolo pubblico per lo svolgimento di manifestazioni o eventi è necessario avvalersi della procedura on line messa a disposizione degli utenti dal Comune di Senigallia.

Art. 9 Rilascio

1. La richiesta di concessione va consegnata al Protocollo dell'Ente ed è istruita dall'Ufficio Competente.
2. La concessione per l'occupazione è data o negata dal Dirigente del Servizio entro il termine di trenta giorni dalla data di assunzione della relativa istanza al Protocollo generale dell'Ente. Qualora il richiedente non ottemperi al pagamento del canone dovuto ed al ritiro della concessione entro 15 giorni dalla relativa richiesta, la stessa si intenderà decaduta a tutti gli effetti.
3. Qualora l'occupazione sia finalizzata alla costruzione o all'installazione fissa di manufatto, impianto e/o altre opere che richiedono specifico atto abilitante, le norme di cui ai commi precedenti non si applicano e la richiesta, corredata di quanto previsto nel regolamento edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea a quella per il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia; nel caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti abilitativi avviene contestualmente.
4. La concessione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.
5. Non può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico permanente alle attività stagionali o temporanee.
6. Il rilascio delle concessioni per occupazioni temporanee è subordinato al pagamento del relativo canone.
- 7. Qualora non sia possibile individuare nell'atto concessorio la data di effettuazione dell'occupazione, il concessionario è tenuto a comunicare all'Ente la data prescelta almeno 48 ore prima di iniziare l'occupazione medesima.**

Art. 10 Revoca

1. La concessione può essere revocata:
 - a) quando si sia accertato che il concessionario ha modificato le modalità dell'occupazione o l'attività a favore della quale era stata richiesta la concessione senza darne preventiva comunicazione al Servizio; si provvede comunque al recupero del nuovo canone maturato con le modalità di cui al successivo art. 30;
 - b) quando, pur avendo dato il concessionario la comunicazione di cui alla lett. g) dell'articolo 8, le nuove modalità dell'occupazione non siano conciliabili con le esigenze di utilizzazione pubblica della strada o dell'area interessata e/o la nuova attività prospettata non abbia ricevuto le autorizzazioni ed i permessi di legge, salvo che l'interessato non confermi per iscritto il ripristino dell'attività precedente; non si darà luogo in nessun caso a restituzioni o indennizzi;
 - c) allorché nuove esigenze pubbliche richiedano la cessazione dell'occupazione con il ritorno della strada o dell'area pubblica all'uso pieno della collettività. In tal caso è dovuta dal Comune la sola restituzione del canone per la parte relativa all'occupazione non effettuata.
2. La revoca è disposta con atto scritto e motivato ed ha effetto dal quindicesimo giorno dopo la sua notifica, nei casi di cui sopra alle lettere a) e b), e dal sessantesimo giorno nel caso di cui alla lett. c). Per tutte le tre fattispecie del comma precedente è dovuta la comunicazione di inizio del procedimento di cui all' art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 11 Revoca della concessione per gravi inadempienze

1. Nel caso di grave o reiterata inadempienza alle prescrizioni contenute nell'atto concessorio, mantenute anche dopo il tempo assegnato dall'apposita diffida, la concessione è revocata in danno dell'interessato. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 giorni dalla notifica della revoca, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.
2. Il mancato o ritardato pagamento del canone o di una parte di esso entro 60 giorni dall'apposito invito del Comune con prospettazione di revoca, costituisce grave inadempienza agli effetti del comma precedente. La revoca non deve essere preceduta da diffida.

Art. 12 Rinuncia

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione in corso mediante comunicazione scritta da far pervenire all'Ufficio Competente almeno 15 giorni prima della nuova data prescelta per il termine dell'occupazione. In questo caso il richiedente ha diritto al conguaglio del canone dovuto e all'eventuale rimborso di quanto già versato, relativamente al periodo intercorrente tra il ricevimento della comunicazione di rinuncia e la fine prevista dell'occupazione.
2. Nel caso si tratti di rinuncia a concessione di occupazione permanente e di occupazione temporanea effettuata da venditori ambulanti con concessione di suolo pubblico a validità pluriennale la liberazione della corresponsione del canone ha effetto con il termine dell'anno in corso.

Art. 13 Subingresso e sospensione

1. La concessione è rilasciata a titolo personale, per cui non è consentita la sub concessione.
2. Il concessionario può affittare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione ma resta l'unico responsabile di tutti gli adempimenti connessi all'occupazione, salva l'ipotesi di cui al comma successivo.
3. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune il quale, in caso di accoglimento, fatta eccezione per il caso di cui al comma 4, emette un nuovo atto di concessione.
4. Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al comma 3 nei casi di occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale se questa rimanga inalterata, o di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carraio fermo restando l'obbligo della comunicazione della variazione della titolarità ai fini del canone. Agli effetti del canone la volturazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. E' fatto obbligo al subentrante di provvedere al pagamento del canone qualora il concessionario risulti inadempiente. La variazione della titolarità ai fini del canone può essere operata anche d'ufficio acquisendo i dati dagli altri archivi a disposizione del Comune.
5. In conformità alla Legge Regionale n. 27/2009, in caso di sospensione volontaria di occupazione temporanea non inferiore a 4 mesi consecutivi da parte di esercenti il commercio ambulante con concessione pluriennale, il concessionario non è tenuto al pagamento del canone per tutto il periodo in cui è avvenuta la sospensione dell'occupazione, previa la verifica dell'effettiva sospensione in collaborazione con la Polizia Locale.

TITOLO III CANONE

Art. 14 Obbligatorietà

1. L'occupazione di aree e spazi pubblici comporta il pagamento al Comune di un canone determinato ai fini del rilascio dell'atto concessorio, salvo le eccezioni di cui al successivo art. 26.
2. Per le concessioni di occupazioni permanenti e di occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti con concessione di suolo pubblico a validità pluriennale il canone è dovuto per anni solari. Nel solo caso di sub ingresso nella titolarità di esercizio commerciale già concessionario di occupazione permanente di suolo pubblico, il canone dell'anno in cui si verifica il sub ingresso verrà ripartito tra gli obbligati in misura proporzionale ai rispettivi periodi di occupazione; il calcolo del canone dovuto da chi subentra decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica il subingresso, restando il precedente titolare obbligato per la frazione di anno solare precedente.
3. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza dell'atto amministrativo, dall'occupante di fatto.
4. Nel caso di più titolari per l'uso comune del suolo pubblico, il canone è dovuto da uno dei titolari con diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 1292 del Codice Civile; tuttavia, su espressa richiesta di ogni singolo coobbligato, potrà procedersi alla suddivisione dell'utenza comune e all'instestazione pro quota della stessa al richiedente.

Art. 15
Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche

1. Agli effetti dell'applicazione del canone, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza, nelle seguenti categorie:
 - I categoria centro storico, zona mare e principali vie di scorrimento
 - II categoria zone limitrofe ubicate a distanza non superiore a metri 2.500 dal limite del centro abitato del capoluogo, Marzocca e Cesano
 - III categoria residue zone del territorio comunale.
2. L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche comprese nelle tre categorie, sul quale è stata sentita la commissione edilizia, è allegato a questo regolamento sub A quale parte integrante.
- 2 bis. Per le occupazioni temporanee non aventi carattere ricorrente, effettuate per attività commerciali in Piazza Roma, Corso 2 Giugno, Foro Annonario, Via Manni, Piazza del Duca, Piazzale della Libertà, Piazza Saffi, Piazza Simoncelli, si applica una maggiorazione del 30% della tariffa. La maggiorazione non si applica alle occupazioni richieste dalle attività economiche davanti alla propria sede che si trovi nelle vie e piazze indicate al periodo precedente.
3. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore. Sono considerate in angolo le occupazioni sino ai quattro metri di distanza dal crocevia o dallo sbocco. Ove l'angolo sia smussato, la distanza va misurata dal punto ipotetico d'incontro dei due fili di strada.

Art. 16
Altri elementi incidenti sulla tariffa

1. L'incidenza degli elementi occupazionali di cui all'articolo precedente e di quelli indicati nella lettera c) del 2° comma dell'art. 63 del D.Lgs. 446/97, e quindi il valore economico della disponibilità dell'area, il sacrificio imposto alla collettività, l'indicazione delle specifiche attività anche in relazione alle modalità dell'occupazione, è quella risultante nelle categorie da 1 a 4 esposte nell'allegato B che forma parte integrante di questo regolamento.
2. Dalla suddetta incidenza vengono identificate, nello stesso allegato B, le tariffe per le varie fattispecie di occupazione.

Art. 17
Determinazione

1. L'ammontare del canone dovuto, con riferimento alla durata dell'occupazione, è commisurato alla superficie occupata e viene determinato in base a quanto previsto nell'art. 18.

Art. 18
Tariffe

1. **[Abrogato].**
- 1 bis. Per le occupazioni effettuate dalle attività economiche che aderiscono al progetto di sviluppo sostenibile del territorio, di cui alla deliberazione della Giunta Municipale n. 135 del 24/07/2012, la tariffa base è ridotta del 50 per cento. Ai fini del riconoscimento della riduzione del 50 per cento, la Giunta Municipale verificherà con apposita deliberazione se le attività economiche richiedenti, operino secondo gli obiettivi di sviluppo sostenibile ispiratori del medesimo progetto.
2. La tariffa è commisurata alla effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari e viene corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dal presente Regolamento. Per superficie occupata si intende quella che è circoscrivibile da una figura geometrica piana. Per le sole occupazioni temporanee relative a iniziative caratterizzate dal libero e gratuito accesso del pubblico il canone è commisurato alla sola superficie effettivamente occupata per lo svolgimento di attività commerciale (inclusi stands espositivi e promozionali) escludendo dal computo tutta la superficie che rimane utilizzabile per la libera circolazione degli intervenuti.

3. Ai fini dell'applicazione del canone la superficie espressa in metri quadrati o lineari va sempre arrotondata al metro superiore, fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 1, lettera c) del presente regolamento.
4. Le superfici eccedenti i 100 mq., per le occupazioni permanenti e quelle eccedenti i 500 mq. per le occupazioni temporanee, sono calcolate in ragione del 10 per cento.
5. [Abrogato]
6. Per le occupazioni effettuate con giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e per i circhi, tutta la superficie viene calcolata in ragione del 10 per cento.
7. La tariffa per ciascuna concessione è quella individuata nell'allegata tabella B, che fa riferimento ai quattro parametri relativi al tipo di occupazione e riferiti ciascuno all'importanza dell'area occupata, al valore economico della sua disponibilità, al rilievo del sacrificio imposto alla collettività e alle modalità di occupazione nonché al tipo di attività esercitata dal richiedente.
8. Per le occupazioni temporanee, la tariffa è ridotta del 50% per il periodo eccedente i 14 giorni e di un ulteriore 50% per il periodo superiore a 30 giorni. Ai fini dell'applicazione del presente comma, non si considerano nuove concessioni od autorizzazioni, quelle che consentono la proroga delle occupazioni già effettuate per una sola volta e per una durata massima di 40 giorni. Nel caso di occupazioni temporanee ricorrenti, effettuate per il commercio ambulante su aree pubbliche, le riduzioni vengono, comunque, applicate per l'intero periodo della concessione.
- 8 bis. Per le occupazioni temporanee che per la stessa ubicazione e per lo stesso periodo non superano le 8 ore, la tariffa è applicata in ragione di un ventiquattresimo della tariffa giornaliera per le ore di durata dell'occupazione.
9. La misura della tariffa, determinata per aree e numero di ore, non può in ogni caso, indipendentemente da qualsivoglia riduzione e qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione o la tipologia della stessa, essere inferiore a € 0,077 al mq. per giorno.
- 9 bis. Il canone complessivamente determinato per ciascuna occupazione non può in ogni caso essere inferiore a € 15,00.
10. Per le occupazioni effettuate sulle aree di proprietà comunale ricadenti nell'arenile (dal muretto parasabbia al mare) si applicano le stesse tariffe che vengono applicate per le occupazioni effettuate sulle aree dell'arenile appartenenti al Demanio marittimo.
- 10 bis. Per le occupazioni effettuate sul lungomare che ricadono contemporaneamente sia su aree di proprietà comunale sia su aree appartenenti al Demanio dello Stato si applica una tariffa corrispondente al canone determinato dall'Agenzia del Demanio. E' onere del richiedente dimostrare di volta in volta le condizioni applicate per la concessione della parte appartenente al Demanio dello Stato.
11. Nel caso di più occupazioni in capo allo stesso richiedente che insistono sulla medesima superficie, il canone dovuto è quello corrispondente alla occupazione con tariffa maggiore.
12. Per le occupazioni effettuate da esercizi commerciali e da esercenti il commercio ambulante in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, le tariffe vengono ridotte fino al 50 per cento. L'entità della riduzione sarà fissata da una successiva delibera della Giunta Municipale.

Art. 19

Deliberazione delle tariffe

1. Le tariffe vengono stabilite nella misura indicata nell'allegato B del presente regolamento e possono essere modificate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.
2. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente.

Art. 20

Canone per le occupazioni in atto per l'erogazione di pubblici servizi

1. In ossequio a quanto previsto nella lett. f) del 2° comma dell'art. 63 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, così come sostituito dal 1° comma dell'art. 18 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato forfetariamente in relazione al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa di € 0,65 per utenza, con il minimo di € 516,46, essendo la popolazione del Comune di oltre 20.000 abitanti.

2. La medesima misura del canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici esercizi.
3. L'importo dei canoni come sopra determinati è rivalutato annualmente sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo.
5. Il responsabile del Servizio di riscossione del Comune provvede a comunicare l'ammontare del nuovo canone con propria nota raccomandata entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'indice ISTAT nella Gazzetta Ufficiale. La comunicazione predetta ha funzione ricognitiva e pertanto la sua eventuale omissione non pregiudica l'automatica rivalutazione del canone.

Art. 20 bis

Canone per le occupazioni con impianti per la telefonia mobile

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con impianti per la telefonia mobile il canone è determinato in € 800,00 al mq.
2. La tariffa è ridotta del 60% per gli impianti che siano stati o che vengano delocalizzati in conformità alla pianificazione urbanistica comunale in materia di localizzazione di impianti per la telefonia mobile. La riduzione si applica dall'anno nel corso del quale la delocalizzazione si è conclusa e per i nove anni successivi.

Art. 21

Trasferimento

1. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede a proprie spese le condutture, i cavi e gli impianti di cui agli articoli precedenti.

Art. 22

Regime di alcune concessioni per occupazioni temporanee di suolo pubblico

1. [Abrogato].
- 1 bis. La concessione per occupazione temporanea di suolo pubblico viene rilasciata in esenzione dal pagamento del canone qualora l'iniziativa per la quale sia richiesta l'occupazione medesima non abbia natura commerciale.
2. Qualora l'occupazione di suolo pubblico venga richiesta per iniziative di natura commerciale il cui ricavato sia redistribuito a favore della collettività o interamente devoluto in beneficenza si riconosce parimenti l'esenzione dal pagamento del canone di concessione. La redistribuzione del ricavato in favore della collettività o l'intera devoluzione in beneficenza dovranno essere rese oggetto di apposita autocertificazione o documentate dal soggetto promotore all'atto della richiesta.
3. Qualora invece non ricorrano né la redistribuzione del ricavato in favore della collettività né la devoluzione in beneficenza, per le occupazioni di cui al comma precedente è applicabile una riduzione fino al 90% del canone calcolato secondo le modalità dell'art. 18 comma 2), previa adozione da parte della Giunta Municipale di apposita deliberazione che riconosca il carattere di straordinaria importanza dell'iniziativa per la promozione della città e/o il suo elevato valore sociale, culturale ed educativo e definisca la misura della riduzione da accordare. Nella deliberazione dovrà essere evidenziata la mancata entrata corrispondente all'applicazione della riduzione. La Giunta può anche deliberare di non concedere alcuna riduzione.
- 3 bis. La riduzione del 90% del canone viene automaticamente accordata ai soggetti che, ai sensi di quanto previsto con D.G.R. Marche n. 840 del 24.07.2017, abbiano dismesso dai locali in cui esercitano la loro attività tutte le apparecchiature per il gioco d'azzardo autorizzato e ottenuto il logo "No Slot" dalla Regione Marche, limitatamente al solo anno in cui è fattivamente avvenuta la dismissione.**
4. L'occupazione effettuata per l'installazione e la disinstallazione di strutture e allestimento di stand per l'organizzazione sul territorio comunale di iniziative viene sempre concessa in esenzione dal canone limitatamente ai giorni immediatamente precedenti o successivi la manifestazione, per una durata massima non superiore a 14 giorni complessivi.

5. La Giunta Municipale, con apposita deliberazione, può altresì riconoscere una riduzione fino al 100% per occupazioni richieste per la realizzazione di infrastrutture o opere di pubblica utilità realizzate anche in regime di appalto da Anas, Autostrade per l'Italia e Ferrovie dello Stato. Nella deliberazione dovrà essere definita la misura della riduzione accordata ed evidenziata la mancata entrata corrispondente all'applicazione della riduzione. La Giunta può anche deliberare di non concedere alcuna riduzione.
6. Sono infine concesse in esenzione dal canone le occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni o iniziative di carattere politico o istituzionale purché l'area occupata non ecceda i 10 mq..

Art. 23

Aree destinate a parcheggio

1. Per le occupazioni realizzate con riserva di parcheggi ad uso privato su aree a ciò destinate, attrezzate o gestite dal Comune si applica la tariffa intera, fatta salva l'applicazione dei coefficienti di cui all'allegato B e dell'ulteriore tariffa applicata nelle zone di sosta a pagamento. Nel caso in cui le occupazioni con riserva di parcheggi siano realizzate dalle strutture ricettive per i propri clienti si applica la riduzione al 20% del canone.
2. Per le occupazioni realizzate attraverso la gestione in concessione di parcheggi ad uso pubblico su aree a ciò destinate dal Comune si applica la riduzione al 20% del canone.

Art. 24

[Abrogato]

Art. 25

Altri casi di esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, da Regioni, Enti del SSN, Province, Comuni e loro forme associative, Istituti Comprensivi, Istituzioni Scolastiche e dagli Enti Religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato nello svolgimento diretto delle loro funzioni istituzionali.
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
 - d) le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere, servizi o lavori appaltati dal Comune; l'esenzione si applica anche alle occupazioni necessarie per l'esecuzione di lavori di carattere straordinario sul patrimonio comunale autorizzati dal Comune;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali destinate alle sepolture;
 - f) le occupazioni occasionali e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - g) [Abrogato]
 - h) le occupazioni con innesti o allacci delle utenze private a impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - i) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico (taxi) comprese quelle finalizzate al trasporto di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - l) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
 - m) le occupazioni con seggiovie e funivie;
 - n) le occupazioni realizzate da privati con oggetti e/o manufatti che sono di pubblico interesse o utilità o di abbellimento della città stessa quali portabiciclette, fioriere, luminarie e simili aventi funzione meramente ornamentale e quando non c'è diretta correlazione tra utilizzazione di spazi ed aree pubbliche e beneficio economico ritraibile dagli stessi;
 - o) le occupazioni realizzate con serbatoi sotterranei per l'esercizio di distribuzione di carburante;
 - p) [Abrogato]
 - q) [Abrogato]
 - r) [Abrogato]

- s) le occupazioni ubicate nelle zone colpite da calamità naturali, per le quali l'autorità competente ha richiesto lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, effettuate da soggetti che possiedono o comunque utilizzano un immobile ubicato nelle medesime zone. Qualora la richiesta dello stato di emergenza non venga accolta e pertanto lo stato di emergenza non sia deliberato nei modi previsti dalla legge, alle occupazioni di cui al precedente periodo si applica una riduzione del canone del 50% ed i termini di pagamento di cui all'art. 27 del presente regolamento sono sospesi per un periodo di sei mesi decorrenti dalla data di inizio dell'evento calamitoso e posticipati al mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Per le occupazioni permanenti, le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano con riferimento all'intero canone annuale i cui termini di pagamento, alla data di inizio dell'evento calamitoso, non sono ancora scaduti. Per le occupazioni temporanee, le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano con riferimento al canone o alle quote di canone i cui termini di pagamento, alla data di inizio dell'evento calamitoso, non sono ancora scaduti e relativamente al periodo ricadente nell'ambito dei sei mesi successivi alla richiesta dello stato di emergenza da parte dell'autorità competente.
- t) le occupazioni effettuate mediante l'installazione sul suolo pubblico da parte degli esercizi commerciali del centro storico di rampe in metallo atte a favorire l'accesso dei disabili, con processo di verniciatura a polveri della stessa tonalità della pavimentazione sottostante, che non eccedano la profondità di mt 1,00 e a condizione che lo spazio pedonale residuo antistante alla rampa sia pari ad almeno mt 1,00. Qualora non sia tecnicamente possibile uniformarsi a tale modello dovrà farsi riferimento alle alternative consentite dalla normativa europea. L'esenzione si estende, anche al di fuori del centro storico, a tutte le rampe per disabili, quando la loro installazione rimuova barriere architettoniche, purché autorizzate e realizzate in conformità alle indicazioni rese dai competenti Uffici Comunali.

Art. 25 bis

[Abrogato]

Art. 26

Assorbimento di altri canoni

1. Il pagamento del canone concessorio assorbe l'ammontare di eventuali altri canoni dovuti al Comune dal concessionario sulla stessa area. Tali canoni, pertanto, non sono dovuti per il periodo della concessione ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi da parte del Comune.

Art. 27

Modalità e termini di pagamento

1. Il rilascio della concessione di occupazione permanente è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto versamento del canone fissato per le quote relative all'anno in corso.
2. Per le concessioni di occupazioni permanenti, il canone annuale è pagato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di approvazione del bilancio di previsione, così come previsto dal 3° comma dell'art.3 del Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali, mediante versamento al Comune o al concessionario del servizio.
3. [Abrogato]
4. Per le occupazioni permanenti e quelle realizzate dagli ambulanti con convenzione annuale, qualora l'importo del canone sia superiore a € 1.032,91, questo può essere corrisposto in n. 4 rate di uguale importo, senza l'applicazione degli interessi, con scadenza: la prima così come precisato al precedente comma 2, la seconda, la terza e la quarta, rispettivamente entro i mesi di aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del canone.
5. Per le occupazioni temporanee, qualora l'importo del canone non sia superiore a € 1.032,91, questo deve essere corrisposto direttamente all'ufficio Economato prima del rilascio dell'autorizzazione. Per gli importi superiori, il pagamento può essere effettuato in due rate, di uguale importo, senza interessi, con scadenza: la prima, prima dell'inizio dell'occupazione, la seconda entro la fine dell'occupazione stessa.
6. Non potrà essere rilasciata una nuova concessione/autorizzazione per occupazione di suolo pubblico al richiedente che non avrà prima saldato eventuali canoni da pagare per periodi precedenti.
7. Nel caso di avvisi di pagamento per periodi pregressi, il responsabile dell'entrata può concedere il pagamento rateizzato secondo le modalità previste dall'articolo 18 del Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali.

8. Il pagamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non supera i 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 27 bis Garanzie

1. **Nei casi di occupazione di suolo pubblico con pedane, chioschi, pergolati, gazebi e similari, il rilascio della concessione è subordinato alla presentazione di idonea garanzia finalizzata al corretto ripristino dello stato dei luoghi alla scadenza della concessione.**
2. **L'ammontare del deposito è stabilito in € 50,00 al mq per le occupazioni di suolo pubblico con pedane, pergolati, gazebi e similari e di € 100,00 al mq per le occupazioni di suolo pubblico con chioschi, con un importo minimo di € 200,00.**
3. **L'importo del deposito può essere costituito mediante polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa), o mediante versamento alla Tesoreria Comunale.**
4. **La restituzione/svincolo del deposito cauzionale ad avvenuto ripristino dello stato dei luoghi è subordinata alla verifica della corretta rimessa in pristino.**

Art. 28 Pagamento, riscossione coattiva e rimborsi

1. Nel caso in cui il canone risulti totalmente o parzialmente non assolto rispetto alle date stabilite al precedente art. 27, il Comune emette avviso di pagamento. L'atto deve essere notificato all'interessato a mezzo PEC ovvero a mezzo messo notificatore ovvero a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
- 1 bis. L'avviso di pagamento deve essere notificato al contribuente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel corso del quale doveva essere effettuato il versamento del canone. Con l'avviso di pagamento sono liquidati gli interessi dovuti dalla scadenza in cui doveva essere effettuato il pagamento, calcolati in misura pari al tasso legale tempo per tempo vigente. Il funzionario responsabile può concedere il pagamento rateizzato dell'avviso di pagamento alle condizioni previste dall'articolo 18 del Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali.
2. La riscossione coattiva del canone si effettua mediante ruolo in un'unica soluzione se affidata al servizio nazionale delle riscossioni di cui all'art. 3 del Decreto legge 30 settembre 2005 n. 203 ovvero con la procedura dell'ingiunzione fiscale di cui al Regio decreto 14 aprile 1910 n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti secondo la disciplina dell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.
3. In caso di affidamento a terzi del servizio, il procedimento di riscossione coattiva, è svolto dal concessionario.
4. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute secondo le modalità previste dall'articolo 16, comma 1, del Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali.

Art. 29 Contenzioso

1. Le controversie riguardanti i procedimenti amministrativi relativi alle concessioni disciplinate dal presente regolamento, sono di competenza del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1034 del 1971.
2. Le controversie riguardanti l'applicazione del canone di concessione sono di competenza del Giudice Ordinario.

Art. 30 Occupazioni abusive o irregolari

1. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale o aree pubbliche o soggette a servitù di pubblico passaggio nonché i relativi spazi soprastanti e sottostanti è soggetto al pagamento di un'indennità pari al canone dovuto e ad una sanzione pecuniaria di ammontare pari al 100 per cento del canone stesso. La sanzione viene ridotta al 50% se il pagamento del canone avviene entro il 60° giorno dalla notifica dell'atto con il quale si chiede il pagamento.

2. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal decimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.
3. Il concessionario, che abbia posto in essere l'occupazione concessa senza ottemperare alle prescrizioni tecniche contenute nell'atto concessorio, deve provvedere ad ottemperare alle suddette prescrizioni entro 30 giorni dalla data del verbale di contestazione. In caso contrario la concessione è revocata con effetto immediato.
4. Quando l'occupazione abusiva impegni l'area destinata alla viabilità, si applica la sanzione prevista nel 4° comma dell'art. 20 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione di rimuovere le opere abusive a proprie spese.

Art. 31
Rimozione d'ufficio

1. Qualora si tratti di opere insistenti abusivamente sulla strada, la rimozione d'ufficio avviene con la procedura di cui all'art. 211 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
2. Per le opere che occupino abusivamente altri spazi ed aree pubbliche diverse dalle strade, la rimozione d'ufficio avviene con provvedimento del Dirigente del Servizio competente.

TITOLO IV
MODALITA' ORGANIZZATIVE INTERNE

Art. 32
Adempimenti del funzionario responsabile

1. Il rilascio della concessione nei casi in cui riguardi l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi o occupazioni relative ad impianti produttivi è affidato allo Sportello Unico per le Attività Produttive secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. In tutti gli altri casi il rilascio della concessione è affidato all'Ufficio Tributi e Canoni. Il controllo dell'esatta e puntuale esazione del canone secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è affidato in tutti i casi all'Ufficio Tributi e canoni. Ai rispettivi funzionari sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della materia.
2. [Abrogato]
3. [Abrogato]
4. [Abrogato]

Art. 33
Adempimenti del concessionario

1. Nel caso di gestione del servizio in concessione, le attribuzioni e gli obblighi di cui all'articolo precedente spettano al concessionario il quale è tenuto a custodire nel suo ufficio un elenco, redatto anche con procedure elettroniche, di tutti i versamenti effettuati al Comune in ordine progressivo o di data, con l'annotazione degli estremi e delle quietanze rilasciate dal tesoriere comunale o dei versamenti a favore del medesimo mediante il servizio dei conti correnti postali.
2. In luogo dell'elenco o dello schedario possono essere tenute nell'Ufficio, sempre in ordine progressivo e di data, le originali quietanze di versamento e le originali ricevute del servizio conti correnti postali.

Art. 34
Norma transitoria

1. Le concessioni di occupazione in essere alla data del 1° gennaio 1999 che non siano in contrasto con le norme di questo regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare o mediante pagamento del canone entro il 31 gennaio 1999.
2. Le concessioni in essere alla stessa data del 1° gennaio 1999 che siano in contrasto con le norme regolamentari sono revocate con determinazione motivata.

Art. 35
Norme finali

1. Il presente regolamento, così come modificato, entra in vigore il 1° gennaio 2009.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni delle norme di legge regolanti la specifica materia e tutte quelle inerenti la conversione in euro dei valori espressi in lire.
3. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono abrogate quelle corrispondenti o contrarie contenute nei regolamenti precedenti, trattanti la medesima materia e troveranno applicazione le norme qui contenute in caso di loro discordanza con altre norme contenute in altri regolamenti comunali.

ELENCO STRADE COMUNALI

**CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 15 DEL
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI BENI DEMANIALI E DEL PATRIMONIO NON
DISPONIBILE E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE**

PRIMA CATEGORIA

CORSO 2 GIUGNO
CORSO MATTEOTTI
FORO ANNONARIO
GIARDINI CATALANI
GIARDINI MORANDI
LARGO BOITO
LARGO PUCCINI
LUNGOMARE ALIGHIERI
LUNGOMARE MAMELI (*)
LUNGOMARE MARCONI
PIAZZA DELLA VITTORIA
PIAZZA 4 AGOSTO
PIAZZA DEL DUCA
PIAZZA DORIA
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI
PIAZZA LAMARMORA
PIAZZA ROMA
PIAZZA SAFFI
PIAZZA SANTA MARIA DEL PORTO
PIAZZA SIMONCELLI
PIAZZALE CAIROLI
PIAZZALE DELLA LIBERTÀ
PIAZZALE DELLA STAZIONE
PONTE DUE GIUGNO
PONTE GARIBALDI
SOTTOPASSO VIA PERILLI VIA BOVIO
VIA ABRUZZI
VIA AREZZO
VIA ARMELLINI
VIA ARSILLI
VIA BANCHINA DI LEVANTE

VIA BAROCCIO
VIA BASILICATA
VIA BASSI
VIA BATTISTI
VIA BIVIO
VIA BOVIO
VIA BROFFERIO
VIA CALABRIA
VIA CATTABENI
VIA CAVALLOTTI
VIA CAVOUR
VIA CHIOSTERGI
VIA CORRIDONI
VIA DALMAZIA
VIA DEGLI OLEANDRI (J)
VIA DEI COMMERCANTI
VIA DEI GAROFANI (JJ)
VIA DEI MACELLI
VIA DELL'ANGELO
VIA DELLA CERERIA
VIA DELLA POSTA
VIA DELLE CASERME
VIA E. MAZZOLANI
VIA F.LLI BANDIERA
VIA FAGNANI
VIA GHERARDI
VIA GIARDINI PALAZZESI
VIA GROSSETO
VIA IMPERIA
VIA ISTRIA
VIA LA SPEZIA
VIA LAZIO
VIA LIVORNO
VIA LUCCA
VIA MAIERINI
VIA MANNI
VIA MARCHETTI
VIA MARZI
VIA MASTAI FERRETTI
VIA MERCANTINI (***)
VIA MINGHETTI
VIA MONDOLFO
VIA NIGRA
VIA OBERDAN
VIA PERILLI
VIA PERUGIA
VIA PETRARCA

VIA PISA
VIA PISACANE
VIA PISTOIA
VIA PO (JJ)
VIA PODESTI
VIA POERIO
VIA PORTA MAZZINI
VIA PORTICI ERCOLANI
VIA PUGLIE
VIA RATTAZZI
VIA RIETI
VIA SALONICCO
VIA SAN MARTINO
VIA SANZIO (*)
VIA SAURO
VIA SAVONA
VIA SELLA
VIA SIENA
VIA SOLFERINO
VIA SPAVENTA
VIA SPONTINI
VIA TERNI
VIA TESTAFERRATA
VIA TOSCANA
VIA UMBRIA
VIA ZARA
VIALE 4 NOVEMBRE
VIALE BONOPERA
VIALE DEI GERANI
VIALE G. BRUNO
VIALE LEOPARDI
VIALE ROSSINI
VICOLO SAN FILIPPO
VALLATO DELLA ROCCA ROVERESCA
VIA CARDUCCI
(*) Fino all'incrocio con Via Zanella
(***) Da Viale Leopardi fino all'incrocio con
Viale Quattro Novembre
(J) Da Via dei Garofani a Viale dei Gerani
(JJ) Da Viale dei Gerani a Via degli Oleandri
(JJJ) Da Via Rossini fino all'incrocio con Via
Camposanto Vecchio

SECONDA CATEGORIA

BANCHINA DI PONENTE
CICLABILE MOLINELLO-CESANELLA
GIARDINI ANNA FRANK
GIARDINI EUROPA
GIARDINI F.LLI CERVI-MARZOCCA
GIARDINI LORD BADEN POWEL

GIARDINI LORENZO VALERIO
GIARDINI LORRACH
GIARDINI S. PERTINI
LARGO MICHELANGELO
LUNGOMARE DA VINCI
LUNGOMARE ITALIA-MARZOCCA
LUNGOMARE MAMELI (**)
PIAZZA AMALFI-MARZOCCA
PIAZZA CAMERANESI-MARZOCCA
PIAZZA PIO IX
PIAZZA S. D'ACQUISTO
PIAZZA SENS
PIAZZA TOTI
PIAZZALE ALFIERI
PIAZZALE BIXIO
PIAZZALE DELL'OSPEDALE
PIAZZALE DIAZ
PONTE ZAVATTI
SOTTOPASSO CIARNIN
STRADA DEL CAMPOSANTO VECCHIO (*)
STRADA DELLA MARINA-CESANO (\$)
STRADA DELLE SALINE-PORTONE
STRADA PROVINCIALE MARZOCCA
STRADA STATALE ADRIATICA NORD
STRADA STATALE ADRIATICA NORD-CESANO
STRADA STATALE ADRIATICA SUD-MARZOCCA
STRADONE MISA
VIA 24 MAGGIO
VIA 24 MAGGIO-MARZOCCA
VIA 25 APRILE
VIA 28 SETTEMBRE
VIA A. CARO
VIA A. COSTA
VIA A. GENOVESI
VIA A. VESPUCCI-MARZOCCA
VIA A. VOLTA
VIA ABBAGNANO
VIA ADIGE
VIA AMENDOLA
VIA ANCONA
VIA ARDIGO'
VIA ARIOSTO
VIA B. CROCE
VIA BARI
VIA BECCARIA
VIA BELLINI
VIA BOCCHERINI

VIA BOLOGNA
VIA BOLZANO
VIA BOTTICELLI
VIA BRAMANTE
VIA BUOZZI
VIA C. TOLOMEO
VIA CAGLI
VIA CAMPANELLA
VIA CAMPO BOARIO
VIA CAMPO SPORTIVO-MARZOCCA
VIA CANALETTO
VIA CAPANNA
VIA CAPRERA-MARZOCCA
VIA CAPRI
VIA CARAVAGGIO
VIA CARPACCIO
VIA CARRACCI
VIA CASSINO
VIA CASTELFIDARDO
VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO
VIA CELLINI
VIA CHERUBINI
VIA CILEA
VIA CIMABUE
VIA CIMAROSA
VIA CIUCCI
VIA COLLODI-MARZOCCA
VIA COLOMBO
VIA COPERNICO
VIA CORREGGIO
VIA CORVI
VIA CUPETTA
VIA D'AQUINO
VIA D'AZEGLIO
VIA DA PALESTRINA
VIA DE AMICIS-MARZOCCA
VIA DE BOSIS
VIA DEGLI ABETI
VIA DEGLI OLEANDRI (\$\$)
VIA DEGLI OLMI
VIA DEGLI ORTI
VIA DEI CICLAMINI
VIA DEI FAGGI
VIA DEI GAROFANI (JJ)
VIA DEI MUGHETTI
VIA DEI SALICI
VIA DEI TIGLI

VIA DEL MOLINELLO
VIA DEL SEMINARIO
VIA DELL'INDUSTRIA-MARZOCCA
VIA DELLA DARSENA
VIA DELLE GENZIANE
VIA DELLE GINESTRE
VIA DELLE MIMOSE
VIA DELLE ORCHIDEE
VIA DELLE ROSE
VIA DELLE VIOLE
VIA DON MINZONI
VIA DONIZETTI
VIA E. FERMI
VIA E. KANT
VIA E. SALGARI-MARZOCCA
VIA E. TORRICELLI
VIA ESINO
VIA F. BRANDANI
VIA F.LLI ROSSELLI
VIA F.LLI ZUCCARI
VIA FATTORI
VIA FELTRINI
VIA FILZI
VIA FIRENZE
VIA FOCE CESANO
VIA FOGAZZARO
VIA FOSCOLO
VIA FRESCOBALDI
VIA G. DI VITTORIO
VIA GALILEI
VIA GARIBALDI-MARZOCCA
VIA GIACOSA
VIA GIOBERTI
VIA GIOTTO
VIA GIUSTI
VIA GOITO
VIA GOLDONI
VIA GORIZIA
VIA GRAMSCI
VIA GUARDI
VIA GUERCINO
VIA GUIDI
VIA INDIPENDENZA-MARZOCCA
VIA ISCHIA-MARZOCCA
VIA ISONZO
VIA L. GALVANI
VIA L'AQUILA

VIA LA MARCA
VIA LAGO D'ISEO
VIA LAGO D'ORTA
VIA LAGO DI BOLSENA
VIA LAGO DI BRACCIANO
VIA LAGO DI COMO
VIA LAGO DI GARDA
VIA LAGO MAGGIORE
VIA LAGO TRASIMENO
VIA LEONCAVALLO
VIA LIPPI
VIA LOTTO
VIA MAMIANI (***)
VIA MANTEGNA
VIA MANZONI
VIA MARATEA-MARZOCCA
VIA MARCHE
VIA MARCO POLO-MARZOCCA
VIA MARINA-MONTEMARCIANO
VIA MARZABOTTO
VIA MASCAGNI
VIA MATTEI (J)
VIA MERCANTINI (JJ)
VIA METAURO
VIA MICHETTI
VIA MILANO
VIA MODIGLIANI
VIA MONTE GRAPPA
VIA MONTEFORTINO
VIA MONTELLO
VIA MONTENERO
VIA MONTEVERDI
VIA MONTI
VIA ORIANI
VIA PAGANINI
VIA PAISIELLO
VIA PALESTRO
VIA PANZINI
VIA PARINI
VIA PASCOLI
VIA PASUBIO
VIA PELLICO
VIA PERGOLESI
VIA PERUGINO
VIA PESCARA
VIA PIAVE
VIA PIEMONTE

VIA PIERELLI
VIA PIERO DELLA FRANCESCA
VIA PIZZETTI
VIA PO (\$\$\$)
VIA POLA
VIA PONCHIELLI
VIA PORTOFINO-MARZOCCA
VIA POSILLIPO-MARZOCCA
VIA POSITANO-MARZOCCA
VIA PUCCINI
VIA R. CARTESIO
VIA RAPALLO-MARZOCCA
VIA RAVENNA
VIA RENI
VIA RESPIGHI
VIA ROMAGNOSI
VIA ROSMINI
VIA ROVERETO
VIA S.A.M. DE' LIGUORI-MARZOCCA
VIA SAN GIOVANNI
VIA SAN REMO-MARZOCCA
VIA SANZIO (**)
VIA SARDEGNA
VIA SAVONAROLA
VIA SCARLATTI
VIA SEGANTINI
VIA SENTINO
VIA SETTEMBRINI
VIA STRADA NONA-CESANO
VIA STRADA OTTAVA-CESANO
VIA STRADA PRIMA-CESANO
VIA STRADA QUARTA-CESANO
VIA STRADA QUINTA-CESANO
VIA STRADA SECONDA-CESANO
VIA STRADA SESTA-CESANO
VIA STRADA SETTIMA-CESANO
VIA STRADA TERZA-CESANO
VIA TAGLIAMENTO
VIA TAORMINA-MARZOCCA
VIA TASSO
VIA TEVERE
VIA TICINO
VIA TIEPOLO
VIA TINTORETTO
VIA TIZIANO
VIA TOMMASEO
VIA TORINO

VIA TRAVERSA CESANO
VIA TRENTO
VIA TRIESTE
VIA U. GIORDANO
VIA VENEZIA
VIA VERDI
VIA VERGA
VIA VERONESE
VIA VERRI
VIA VICO
VIA VIVALDI
VIA VOLTURNO
VIA ZAMPETTINI
VIA ZANELLA
VIALE ANITA GARIBALDI
VIALE DEI PINI
VIALE DELLA RESISTENZA-MARZOCCA
VIALE DELLO STADIO
VIALE SORRENTO-MARZOCCA

- (*) Fino all'incrocio con Via Cupetta
- (**) Da Via Zanella fino al Cesano
- (***) Da Via Sanzio a Lungomare Mameli
- (J) Fino all'incrocio con Via della Marina
- (JJ) Dall'incrocio con Viale Quattro
Novembre in poi
- (JJJ) Tranne il tratto che va da Viale dei
Gerani a Via degli Oleandri
- (\$) Dalla Strada Statale Adriatica Nord fino
a Via Mattei
- (\$\$) Tranne il tratto che va da Via dei
Garofani fino a Viale dei Gerani
- (\$\$\$) Tranne il tratto che va da Via Rossini
fino all'incrocio con Strada del
Camposanto Vecchio

TERZA CATEGORIA

BORGO GARIBALDI-BRUGNETTO
BORGO MARZI-SANT'ANGELO
BORGO PANNI-VALLONE
BORGO S. GIOVANNI-RONCITELLI
GIARDINI 8 MARZO-MONTIGNANO
LOCALITA' MOLINO MARAZZANA
LOCALITA' CASINI SOCCORSO
PIAZZA FERRER-RONCITELLI
PIAZZA G. BRUNO-RONCITELLI
PIAZZA MAZZINI-SCAPEZZANO
PIAZZA RISORGIMENTO-MONTIGNANO
PIAZZALE CAVALLOTTI-SCAPEZZANO
PIAZZALE CEFALONIA
PIAZZALE DELLE GRAZIE
PIAZZALE FERRER-MONTIGNANO
PIAZZALE SIMONCELLI-VALLONE

STRADA BERARDINELLI-SCAPEZZANO
STRADA BETTOLELLE-BRUGNETTO
STRADA BONAVENTURA-BRUGNETTO
STRADA CANNELLA-RONCITELLI
STRADA CAPPUCCINI-SCAPEZZANO
STRADA CASTELLARO-MONTIGNANO
STRADA CASTELLARO-S.SILVESTRO
STRADA CAVALLO MONTIRONE-FILETTO
STRADA CAVALLO MONTIRONE-VALLONE
STRADA CESANO BRUCIATA-SCAPEZZANO
STRADA COM. BETTOLELLE-BRUGNETTO
STRADA COM. C. COLONNA-RONCITELLI
STRADA COM. MORRO D'ALBA-FILETTO
STRADA COM. RONCITELLI-SCAPEZZANO
STRADA COM. SCAPEZZANO-RONCITELLI
STRADA COM.CANNELLA-RONCITELLI
STRADA COMUNALE GRAZIE-GRAZIE
STRADA COMUNALE GRAZIE-SCAPEZZANO
STRADA COMUNALE-FILETTO
STRADA COMUNALE-VALLONE
STRADA COSTA DEI FABBRI-S.ANGELO
STRADA COSTA FABBRI-S.SILVESTRO
STRADA CROCIFISSO VALLE-PORTONE
STRADA DEGLI ULIVI-MONTIGNANO
STRADA DEI CASINI-SCAPEZZANO
STRADA DEI CASTELLI-GRAZIE
STRADA DEI PIOPPI-S.SILVESTRO
STRADA DEI VASARI-S.ANGELO
STRADA DEI VASARI-S.SILVESTRO
STRADA DEL BUZZO-MONTIGNANO
STRADA DEL CAMPOSANTO VECCHIO
STRADA DEL CAVALLO-PORTONE
STRADA DEL CROCIFISSO-VALLONE
STRADA DEL FERRIERO-PORTONE
STRADA DEL FERRIERO-S.ANGELO
STRADA DEL GIARDINO-S.ANGELO
STRADA DEL GROTTINO-S.SILVESTRO
STRADA DEL MORIGNANO-PORTONE
STRADA DEL MOROSO-RONCITELLI
STRADA DEL POZZETTO-SCAPEZZANO
STRADA DEL ROSCIOLO-GRAZIE
STRADA DEL SOCCORSO-SCAPEZZANO
STRADA DEL TERMINE-FILETTO
STRADA DEL TROCCO-SCAPEZZANO
STRADA DELL'ALDERANA-PORTONE
STRADA DELLA BENEDETTA-VALLONE
STRADA DELLA BISCIA-SCAPEZZANO

STRADA DELLA BRUCIATA-CESANO
STRADA DELLA CAPANNA ALTA
STRADA DELLA CHIUSA-VALLONE
STRADA DELLA CUPETTA-GRAZIE
STRADA DELLA DONNELLA-SCAPEZZANO
STRADA DELLA DRAGA-MONTIGNANO
STRADA DELLA FONTE-S.ANGELO
STRADA DELLA FORESTA-FILETTO
STRADA DELLA GABRIELLA-PORTONE
STRADA DELLA GALERA-SCAPEZZANO
STRADA DELLA MANDRIOLA-PORTONE
STRADA DELLA MARINA-CESANO
STRADA DELLA MARINA-MARZOCCA
STRADA DELLA MARINA-SCAPEZZANO
STRADA DELLA MARZOCCHETTA-MARZOCCA
STRADA DELLA NOCE-VALLONE
STRADA DELLA PASSERA-S.ANGELO
STRADA DELLA PASSERA-VALLONE
STRADA DELLA PIANA-SCAPEZZANO
STRADA DELLA ROMANA-S.SILVESTRO
STRADA DELLA RUFFINA-S.ANGELO
STRADA DELLA RUFFINA-VALLONE
STRADA DELLA TORRE-FILETTO
STRADA DELLA TORRE-MARZOCCA
STRADA DELLA TORRE-MONTIGNANO
STRADA DELLE CONE-SCAPEZZANO
STRADA DELLE VIGNE-RONCITELLI
STRADA DELLE VIGNE-SCAPEZZANO
STRADA DI FONTENUOVO
STRADA DI FONTENUOVO-SCAPEZZANO
STRADA DI MAIANO-SCAPEZZANO
STRADA DI MONTALBINO-PORTONE
STRADA DI MONTALBINO-S.ANGELO
STRADA DI MONTEBIANCO-GRAZIE
STRADA DI MONTEDORO-SCAPEZZANO
STRADA DI MONTESOLAZZI-S.SILVESTRO
STRADA DI RUPOLI-RONCITELLI
STRADA DI S. LUCIA-RONCITELLI
STRADA DI S.ANTONIO-RONCITELLI
STRADA DI S.GAUDENZIO-S.ANGELO
STRADA DI S.SILVESTRO-S.ANGELO
STRADA DI SAN GAUDENZIO
STRADA DI SAN MARCO-FILETTO
STRADA DI SAVIGNANO-FILETTO
STRADA DI SCALZADONNE
STRADA FABRICI VILLE-S.SILVESTRO
STRADA FONTANELLE-SCAPEZZANO

STRADA FONTE MANDRIOLA-PORTONE
STRADA GRANCETTA-MONTIGNANO
STRADA INCORONATA-SCAPEZZANO
STRADA INTERCOMUNALE-FILETTO
STRADA INTERCOMUNALE-S.SILVESTRO
STRADA MARAZZANA-RONCITELLI
STRADA MARTUCCIA-RONCITELLI
STRADA MORRO CASTRACANE-S.SILVESTRO
STRADA PER BETTOLELLE-FILETTO
STRADA PIEVE VIELCA-FILETTO
STRADA PROFONDI CALDESI-RONCITELLI
STRADA PROFONDI CALDESI-SCAPEZZANO
STRADA PROV. ARCEVIESE-BRUGNETTO
STRADA PROV. CORINALDESE-GRAZIE
STRADA PROV. S.ANGELO-VALLONE
STRADA PROV.CORINALDESE-BRUGNETTO
STRADA PROV.CORINALDESE-RONCITELLI
STRADA PROV.LE ARCEVIESE
STRADA PROV.LE ARCEVIESE-FILETTO
STRADA PROV.LE ARCEVIESE-VALLONE
STRADA PROV.LE S.ANGELO-PORTONE
STRADA PROVINCIALE ARCEVIESE
STRADA PROVINCIALE ARCEVIESE
STRADA PROVINCIALE CORINALDESE
STRADA PROVINCIALE N.2 SIROLO-SENIGALLIA
STRADA PROVINCIALE S.S.360
STRADA PROVINCIALE SANT'ANGELO
STRADA PROVINCIALE SANT'ANGELO
STRADA PROVINCIALE SIROLO-SENIGALLIA
STRADA PROVINCIALE-S.ANGELO
STRADA QUERCIABELLA-VALLONE
STRADA RONDOLINA-RONCITELLI
STRADA S. ANNA TRINITA'-SCAPEZZANO
STRADA S. CATERINA-SCAPEZZANO
STRADA S. MICHELE MOLINELLO-SCAPEZZANO
STRADA S. SANTARELLI-MONTIGNANO
STRADA SAN BONAVENTURA-FILETTO
STRADA SCALZADONNE-SCAPEZZANO
STRADA SCARICAMANTELLA-S.SILVESTRO
STRADA SCORNABECCO-SCAPEZZANO
STRADA SQUARTAGALLO-MONTIGNANO
STRADA SQUARTAGALLO-S.SILVESTRO
STRADA TORRE CAMPETTO-MONTIGNANO
VIA 20 SETTEMBRE
VIA A. COSTA-SCAPEZZANO
VIA A. DA BRESCIA-SCAPEZZANO
VIA ALESSANDRIA

VIA CADUTI SUL LAVORO
VIA CAPPUCCINI-SCAPEZZANO
VIA CATTARO
VIA CIPRO
VIA CORFU'
VIA CORINTO
VIA DEI MILLE-MONTIGNANO
VIA DEI PATRIOTI-MONTIGNANO
VIA DEL CASALE-MONTIGNANO
VIA DEL CASTELLO-SCAPEZZANO
VIA DEL LAVORO
VIA DELL'ARTIGIANATO
VIA DELL'UNITA'
VIA DELLA DRAGA-MONTIGNANO
VIA DELLA FONTE-RONCITELLI
VIA DELLA MARINA-MONTIGNANO
VIA DELLE QUERCE-MONTIGNANO
VIA DOGANA VECCHIA
VIA FRATTI-SCAPEZZANO
VIA G. BRODOLINI
VIA GARIBALDI-MONTIGNANO
VIA GIOCO PALLONE-RONCITELLI
VIA GIOCO PALLONE-SCAPEZZANO
VIA MAMIANI (**)
VIA MATTEI
VIA MAZZINI-MONTIGNANO
VIA MONTESSORI-MONTIGNANO
VIA MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO
VIA NARENTE
VIA OBERDAN-MONTIGNANO
VIA PRIMO MAGGIO
VIA PRIMO MAGGIO-MONTIGNANO
VIA PRINCIPE UMBERTO-MONTIGNANO
VIA RODI
VIA SAMO
VIA SCARPANTE
VIA SIRIA
VIA SMIRNE
VIA TEANO-MONTIGNANO
VIA VILLANOVA-MONTIGNANO
(**) Da Porta Lambertina fino all'incrocio con
Via Sanzio

Allegato B)

COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE E TABELLA DELLE TARIFFE

1. Categorie di importanza delle strade, aree e spazi (vedi allegato A):	
a - Centro storico, zona mare e principali vie di scorrimento	1,00
b - Zone limitrofe ubicate a distanza non superiore a metri 2.500 dal limite del centro abitato del capoluogo. Marzocca e Cesano:	0,70
c - Residue zone del territorio comunale:	0,40
2. Valore economico della disponibilità dell'area	
a - Aree di parcheggio gestite in concessione:	0,20
b - [Abrogato]	
c - Piazza Roma, Corso 2 Giugno, Foro Annonario, Via Manni, Piazza del Duca, Vallato della Rocca Roveresca, Piazzale della Libertà, Piazza Saffi, Piazza Simoncelli, per occupazioni temporanee non aventi carattere ricorrente effettuate da attività commerciali:	1,30
3. Sacrificio imposto alla collettività e modalità di occupazione:	
a - Occupazioni per passi carrabili ed aree di manovra e di rispetto	0,25
b - Occupazioni soprastanti il suolo	0,50
c - Occupazioni sottostanti il suolo	0,25
d - Occupazione con tende fisse e retrattili	0,30
e- Occupazioni con rampe per disabili, gradini e dissuasori:	0,50
f- Impianti per la telefonia mobile delocalizzati in conformità alla pianificazione urbanistica	0,40
4. Natura dell'attività:	
a - Industriali, artigianali, commerciali, professionali e di servizi (occupazioni temporanee)	0,90
che aderiscono al progetto di sviluppo sostenibile del territorio	0,50
b - Commercio in aree pubbliche (occupazioni temporanee)	0,90
c - Noleggio bici e riscio, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti (occupazioni temporanee):	0,30
d - Spettacoli viaggianti e installazione giochi:	0,20
e - Edilizia	0,50
f - Distributori di carburanti	1,20
g - Erogazione pubblici servizi a rete (occupazioni temporanee)	0,50
g bis - Aree di parcheggio riservate dalle strutture ricettive per i propri clienti:	0,20
h - Altri usi:	1,00
5. Occupazioni permanenti di suolo pubblico – tariffa per ogni metro quadrato e per anno:	
- Categoria prima	€ 99,87
- Categoria seconda	€ 69,85
- Categoria terza	€ 39,93
5 bis. Occupazioni permanenti con impianti per la telefonia mobile – tariffa per ogni metro quadrato e per anno:	€ 800,00
6. Occupazioni temporanee di suolo pubblico – tariffa per ogni metro quadrato e per giorno:	
- Categoria prima	€ 3,44
- Categoria seconda	€ 2,40
- Categoria terza	€ 1,35